

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.1 del 20 ottobre 2011**

Riunione del 20 ottobre 2011

Presidente                      Avv. Antonio Ricciulli

**CAF/1/2011/2012 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 1 del 13.10.2011 nei confronti del sodalizio Asystel Volley S.p.a. (gara di Serie A1/F del 9.10.2011 c/ Liu-Jo Volley Modena - omologa con il risultato di 0-3 e parziali di 00-25; 00-25; 00-25; penalizzazione di tre punti in classifica; multa di € 8.000,00).**

Il Presidente della CAF

- letto il ricorso in appello contenente istanza di sospensione
- esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- ribadito che, nell'Ordinamento domestico, vige il generale principio della immediata esecutività di tutte le decisioni degli Organi di giustizia - anche non definitive e/o in pendenza di gravame - mentre in caso di riforma o di annullamento delle decisioni stesse restano salvi gli effetti dei provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrelevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ritenuta quindi l'assoluta eccezionalità del rimedio ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di "circostanze particolarmente gravi", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- rilevato che, nella fattispecie, non sussistono e/o comunque non sono stati dedotti gravi motivi, tali da legittimare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi della normativa citata
- ritenuto in ogni caso che - quanto al *fumus* - ogni giudizio debba essere forzatamente rinviato all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno .3 novembre p.v. ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107/109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 20.10.2011